

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI

REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA APPROVATO CON DELIBERA DEL 17.01.2020

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità del Regolamento - Formazione professionale continua

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Patti, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti si riserva di integrare o modificare periodicamente il presente regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica dello stesso nonché del Regolamento del CNF, ovvero a seguito delle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio regolamento ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare.

Art. 2.

Obbligo formativo, Aggiornamento e formazione, Libertà di formazione

1. L'avvocato ed il praticante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi. In attuazione del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6, devono ritenersi eventi di Formazione tutti quegli eventi la cui finalità consiste in approfondimenti di conoscenze e/o competenze in attività professionale prevalente o finalizzati alla specializzazione, oltre che quelli espressamente categorizzati all'art. 3 c. 3 del Regolamento CNF n. 6/2014; per esclusione, gli eventi formativi che non rientrano nella precedente categoria debbono ritenersi di Aggiornamento.

3. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l'esercitazione, la simulazione.

4. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

5. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea e ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere riconosciuta anche la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Le attività di aggiornamento

1. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
2. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale quali ad esempio:
 - a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
 - b) seminari su aggiornamenti normativi;
 - c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
3. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

Art. 4.

Le attività di formazione

1. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:
 - a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
 - b) master di primo e secondo livello;
 - c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
 - d) corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
 - e) scuola forense integrativa del tirocinio;
 - f) scuola per difensori d'ufficio;
 - g) corsi per mediatori professionali.

Art. 5.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti - Offerte formative di altri soggetti

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicato come COA) sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.
2. Per una migliore organizzazione dell'offerta formativa e dell'attività di formazione continua, potrà essere costituita una commissione all'uopo, composta da uno o più consiglieri dell'Ordine con funzioni di

coordinamento, nonché da altri avvocati, professionisti esterni e magistrati, che avranno il compito di proporre argomenti di approfondimento, studio, aggiornamento e formazione professionale, ai fini dell'inserimento nel POF e di accreditamento. Il COA con apposita delibera determinerà la composizione della commissione, nominandone i componenti, e determinandone i compiti e le funzioni.

3. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati, associazioni forensi, enti o soggetti (*che non abbiano fini di lucro*)¹, i quali, per ottenere l'accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

4. Per ampliare e migliorare l'offerta formativa il COA di Patti potrà stipulare delle convenzioni ed accordi con le Università, case editrici, associazioni o fondazioni, altri Consigli dell'ordine degli Avvocati o di altre categorie professionali (ad. esempio, notai, ingegneri, commercialisti, etc.), per l'organizzazione di attività di aggiornamento o di formazione, così da favorire la partecipazione dei propri iscritti gratuitamente, ovvero ad un prezzo di particolare favore, con possibilità di compartecipazione al costo delle quote di iscrizione.

5. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dal CNF, dalla Cassa Forense in materia previdenziale e assistenziale e anche da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Piano dell'Offerta formativa (POF)

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti potrà predisporre ogni anno il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che intende proporre, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel POF saranno previsti eventi formativi aventi ad oggetto le materie obbligatorie.

2. Il COA di Patti nella realizzazione del POF può avvalersi della commissione di cui al superiore art. 5, della collaborazione di Ordini, associazioni forensi, enti o soggetti che non abbiano fini di lucro, favorendo la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo.

A tal fine il COA di Patti utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da finanziamenti o contributi pubblici o privati di terzi che operino in aree scientifiche o culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella

¹ L'inciso "*che non abbiano fini di lucro*" è stato eliminato con Delibera del C.O.A. 22.02.2023.

gestione degli eventi. Del POF e di ogni evento accreditato sarà data adeguata pubblicità mediante tempestiva inserzione nel sito web dell'Ordine.

3. Il COA di Patti, anche in concerto o con la collaborazione con altri Ordini, associazioni forensi, enti o soggetti che non abbiano fini di lucro, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori rispetto a quelli già programmati.

Art. 7

Sanzioni disciplinari

La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.

TITOLO II MODALITA' DELLA FORMAZIONE

Art. 8.

Contenuto dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.

2. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo quanto disposto prima della entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.

4. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

5. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie nel corso dell'anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell'annualità successiva.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e-learning, che sono accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Art. 9

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previa istanza dell'interessato, anche le seguenti attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di aggiornamento e formazione svolte nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale, ivi compresa l'attività di tutoraggio e di correzione degli elaborati svolta per la scuola forense, presso altre pubbliche amministrazioni in materie giuridiche;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale.
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
- f) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 10

Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Sono altresì esonerati dall'obbligo formativo, su domanda dell'interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d'impedimento determinato da:

- a) gravidanza: l'esenzione è concessa per i due mesi precedenti il parto e per i due mesi successivi, salva l'allegazione di ulteriore impedimento dovuto a gravidanze a rischio o altre necessità terapeutiche, dal momento della diagnosi;
- b) Maternità: con presentazione del certificato di nascita del bambino fino al primo anno di età dello stesso. Nel caso di richiesta di esonero superiore,

la quantificazione dell'esonero stesso è valutato in proporzione alla rilevanza e alle modalità dell'impedimento, salva sempre la produzione di adeguata documentazione medica.

c) Paternità: con presentazione del certificato di nascita del bambino, esonero fino ai 6 mesi dalla data di nascita del bambino. Nel caso di richiesta di esonero superiore, la quantificazione dell'esonero stesso è valutato in proporzione alla rilevanza e alle modalità dell'impedimento, salva sempre la produzione di adeguata documentazione medica.

d) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

e) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

f) cause di forza maggiore;

g) assistenza a coniuge o figli che versano in stato d'invalidità totale asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti, ferma ogni valutazione del COA in ordine alla durata e/o al minor numero di crediti richiesti;

h) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.

3. Sono altresì esonerati dall'obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attività didattiche, nell'ambito di insegnamenti giuridici presso le università, gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie.

4. L'obbligo di formazione permanente è ridotto dalla metà a tre quarti, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato parziale di invalidità a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

5. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

6. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia.

TITOLO III ACCREDITAMENTO

Art. 11.

Accreditamento delle attività formative

1. Il COA di Patti concede l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza locale e per quelli organizzati in collaborazione da più COA.

2. Per le altre attività di cui all'art. 9 il COA di Patti è competente all'accREDITAMENTO:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro;
- d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- e) per l'attività di studio e aggiornamento individuale mediante pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

Art. 12

AccREDITAMENTO della formazione

1. Il COA, a mezzo del Presidente o suo delegato accredita le attività formative determinando il numero di Crediti Formativi da attribuire, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e può disporre attività di verifica in entrata/uscita dei partecipanti.

Art. 13

Determinazione dei Crediti Formativi

1. Per le attività di aggiornamento sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi;
- b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 Crediti Formativi.

2. Per le attività di formazione sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi.

3. Per le seguenti attività sono concessi, su istanza dell'interessato:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 Crediti Formativi per ogni attività, con un massimo di n. 12 Crediti Formativi all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;
- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno;
- c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno, purché risulti verbalizzata la presenza ad almeno l'ottanta per cento (80%) delle riunioni svolte;
- d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 Crediti Formativi all'anno;

e) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a.

f). per l'attività di studio volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a.

4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

Art. 14

Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati

Il COA di Patti potrà riconoscere, se non di competenza del CNF, come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, senza alcun limite di crediti formativi annui, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dall'attestato di partecipazione, da una breve relazione e da tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 15

Criteri per accreditamento

1. L'accREDITamento delle attività formative è concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell'attività formativa (base, avanzato, specialistico) e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

b) numero dei partecipanti quali relatori e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);

c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Art. 16

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta, con almeno 10 giorni di anticipo, salvo motivate esigenze che saranno valutate dal Consiglio, rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda al COA. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.
2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.
3. Il Presidente o il consigliere delegato, ovvero la commissione all'uopo istituita, cura l'attività istruttoria, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa, e propone al COA il numero di Crediti Formativi da attribuire.
4. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto del numero minimo e massimo dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.
5. Il COA potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 17

Modalità di iscrizione e rilascio degli attestati

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate secondo le modalità di volta in volta specificate, anche presso l'ente organizzatore dell'evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell'evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il criterio cronologico e con le modalità di volta in volta stabilite e rese note, con la possibilità di formazione di liste di attesa per accedere alla sala in caso di successiva vacanza di posti.

2. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo per cui è stata eseguita la prenotazione obbliga l'iscritto a dare disdetta almeno due giorni prima dell'inizio dell'evento, salvi i casi di forza maggiore da documentare tempestivamente, onde consentire la partecipazione da parte di altri.
3. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, sarà effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione elettronica o manuale. Sarà onere degli altri enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.
4. Al termine di ogni evento formativo o comunque entro 30 giorni dal suo svolgimento, gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti o consegnano al COA il registro con le firme di entrata e uscita.

TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE

Art. 18

Verifiche

1. Il COA adotta misure di verifica in entrata/uscita dei partecipanti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

Art. 19

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.
2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta. Tuttavia, l'iscritto in regime di esenzione, se desidera ottenere l'Attestato di formazione continua, deve regolarmente adempiere all'obbligo formativo nei modi e nei tempi previsti per i soggetti non esentati dall'obbligo medesimo.
4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
6. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati. Il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua.
7. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.
8. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA è tenuto a procedere alla cancellazione dall'albo.
9. Rientra tra le facoltà del COA l'accettazione dell'eventuale piano di recupero presentato dall'iscritto inadempiente, purché lo stesso si concluda entro i primi sei mesi del triennio successivo.

TITOLO VI
CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E/O DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE
MERITEVOLI

Art. 19

Verifiche

1. Il COA sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, può concedere il patrocinio e/o un contributo economico in favore di iniziative meritevoli nell'abito della formazione continua degli avvocati.

Art. 20

Individuazione delle iniziative meritevoli

1. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal COA, in via alternativa o cumulativa e in ogni caso su richiesta preventiva

dell'interessato, il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico sono, a titolo esemplificativo:

- a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione continua e dal presente regolamento;
- b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
- c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.

2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:

- a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
- b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
- d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA o delle sue Fondazioni.

Art. 21

Presentazione della richiesta

1. La richiesta è presentata al COA almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.
2. Nella richiesta, è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
 - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
 - b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
 - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
 - d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
 - e) nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento CNF 6/2014 o del presente regolamento, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
 - f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi;
 - g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
 - h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa.
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

4. La richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al punto 2, deve essere completata con:

a) un dettagliato piano economico-finanziario dell'iniziativa, in cui sono distintamente indicati anche gli eventuali contributi/sponsorizzazioni richiesti ad altri soggetti;

b) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.

5. Il richiedente è tenuto a informare il COA degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al COA le informazioni di cui al punto 2, lett. e) del presente articolo, nel caso di evento formativo accreditato successivamente alla presentazione della domanda.

6. Il COA può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 22

Concessione e spendita del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del COA attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Patti".

2. Salva la concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del COA.

3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del COA.

4. È obbligo per il richiedente:

a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione del patrocinio;

b) far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

5. Il patrocinio è revocato:

a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste;

b) se il patrocinio e il logo del COA sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;

c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 23

Concessione ed erogazione del contributo economico

1. I contributi economici possono essere concessi dal COA nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.
2. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 20.
3. Ai fini della concessione del contributo economico il COA tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:
 - a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
 - b) interesse forense all'iniziativa;
 - c) numero dei partecipanti previsti;
 - d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa;
 - e) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa.
4. La concessione del contributo economico comporta l'onere per il richiedente di indicare, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine degli Avvocati di Patti" accompagnata dal logo del COA e di adempiere, con riferimento all'utilizzo del logo, a quanto previsto all'articolo 4, punti 3 e 4.
5. La previsione a carico dei partecipanti di oneri economici deve riferirsi esclusivamente al rimborso delle spese organizzative dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico.
6. Il contributo economico è concesso dal COA per un importo non superiore alla metà del risultato passivo previsto per l'iniziativa e attestato dal piano economico-finanziario presentato nell'istanza.
7. L'erogazione del contributo economico avviene, previa presentazione del rendiconto finale, e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione. Il COA può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale, che deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.
8. Il contributo economico è revocato:
 - a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
 - b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal COA;
 - c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
 - d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

Art. 24

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio e/o del contributo economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua approvazione. Sarà pubblicato sul sito web istituzionale del COA di Patti e comunicato a mezzo pec a tutti gli iscritti.

Dal 1° gennaio 2020 decorrerà il primo periodo fisso di valutazione triennale. Per gli iscritti nei confronti dei quali l'obbligo formativo comincia a decorrere in un anno diverso da quello di inizio dei trienni fissi, il numero di crediti formativi da conseguire sarà pari a 20 o 40 a seconda che riguardi uno o due anni, sempre con un limite minimo di 15 crediti per anno.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato da successive delibere del COA e potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F.; in tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche con la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.

F.to il Consigliere Segretario
(Avv. Domenico Magistro)

F.to il Presidente
(Avv. Francesco Pizzuto)